

Tribunale di Brescia sez. III, 14/03/2024

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 250 comma 4 c.p.c., (*omissis*) chiedeva di riconoscere come sua figlia (*omissis*), nata a _____ ((*omissis*)) il _____ 2019 dalla relazione con (*omissis*), e di anteporre il proprio cognome a quello materno. Chiedeva altresì di regolamentarne affidamento, collocamento, mantenimento, e di disciplinare gli incontri padre-figlia. (*omissis*) si costituiva opponendosi al riconoscimento della figlia, senza negare la paternità biologica del ricorrente, e chiedendo lâ??affidamento super esclusivo della minore. Con decreto del 21.2.2020, il collegio, rilevata la sussistenza di un conflitto di interessi tra le parti in causa, nominava nellâ??interesse della minore un curatore speciale, nella persona dellâ??avv.to (*omissis*) La causa veniva istruita mediante incarico ai Servizi Sociali. Grazie allâ??attività dei Servizi, le parti addivenivano a un accordo, trascritto successivamente nelle conclusioni congiunte depositate in data 10.2.2023. Con decreto del 16.2.2023, reso allâ??esito di udienza trattata in modalità scritta, il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..

CiÃ² premesso, stante il raggiungimento di un accordo tra le parti non contrastante con lâ??interesse di (*omissis*), non vi sono ragioni per non provvedere in senso conforme. La conflittualità tra le parti permane tuttavia in relazione allâ??apposizione del cognome paterno ed alla sua collocazione, in quanto il ricorrente chiede che il suo cognome venga anteposto a quello materno, la resistente, invece, chiede che la minore continui a portare soltanto il nome materno, o in subordine, che quello paterno venga apposto dopo il proprio. Il curatore speciale, invocando il superiore interesse della minore a costruirsi unâ??identità completa, chiede che venga riconosciuta come legittima lâ??apposizione anche del cognome paterno. Al fine di dirimere la controversia, occorre affermare che il cognome svolge una funzione specifica, ovverosia quella di rappresentare, insieme con il prenome, il nucleo dellâ??identità giuridica e sociale della persona, conferendole identificabilità e incarnando la rappresentazione sintetica della personalità individuale. Nel caso di specie, la minore, di anni cinque, si Ã¨ finora identificata unicamente con il cognome della madre che lâ??ha riconosciuta alla nascita. Tale identificazione, tuttavia, si ritiene debba arricchirsi anche del cognome paterno, stante il recupero del rapporto con la figura genitoriale, come accertato dalle relazioni dei Servizi Sociali e come testimoniato anche dallâ??accordo raggiunto dalle parti. Un simile traguardo dimostra che I. Ã¨ pronta a identificarsi serenamente anche mediante il cognome paterno. Peraltro, il curatore speciale della minore si Ã¨ espresso in senso favorevole allâ??apposizione del cognome paterno, essendo esso sintomo di una identità che contempla anche la relazione padre-figlia. Secondo Cass. Civ., sez VI, 16.01.20 n. 772, infatti, â??In tema di minori, Ã¨ legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, lâ??attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purchÃ© non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purchÃ© non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con lâ??uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e socialiâ?•. Per quanto riguarda lâ??ordine di

apposizione dei cognomi, occorre sempre avere riguardo all'interesse della minore. Secondo Cass. Civ. Sez. I 5.07.2019, n. 18161 – In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda la prima attribuzione (essendo pagina 7 di 9 inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in s.c.). A ben vedere, non sussistono ragioni legate al superiore interesse di I. per anteporre il cognome paterno al cognome della madre. Oltre a essere ingiustificata per i motivi di seguito illustrati, una simile decisione contrasterebbe con il contenuto valoriale della nota pronuncia della Corte costituzionale n. 131 del 2022, con la quale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, c.c. nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto, la Consulta ha previsto la soppressione della regola della prevalenza del cognome paterno (cd. patronimico) sul cognome materno. Sebbene la Consulta si riferisca al caso dell'automatica apposizione del solo cognome paterno, dalla pronuncia si ricava un principio fondamentale, ovvero che deve ritenersi superata la vecchia concezione patriarcale della famiglia, distante oggi dalle istanze di un nuovo contesto culturale. Di conseguenza, appare maggiormente rispondente all'interesse della minore, e armonico rispetto al suo vissuto, posporre il nome paterno a quello della madre, non ravvisandosi ragioni per anteporlo, se non quella di aderire a quella concezione patriarcale che la stessa Corte Costituzionale ritiene superata. Dall'altro lato, la priorità del cognome materno su quello paterno risponde ad un'esigenza di conservazione di quel nucleo identitario nel quale la bambina si è finora riconosciuta, la cui messa in discussione sarebbe di inutile pregiudizio per la minore. Senonché, si ritiene doversi posporre il cognome paterno al cognome della madre. Sulle spese di lite Stante il raggiungimento di un accordo su tutte le questioni, con esclusione dell'apposizione del cognome, si ritiene di dover compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Autorizza il riconoscimento della minore (*omissis*), nata a _____ ((*omissis*)) il _____ - 2019 C.F.: _____, da parte del signor (*omissis*); 2) Stabilisce l'aggiunta del cognome paterno (*omissis*), posponendolo al cognome della madre;

- 3) Ordina all'Ufficio di Stato civile competente l'annotazione sull'atto di nascita della minore;
- 4) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (*omissis*) ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
- 5) Stabilisce che (*omissis*) potrà trascorrere presso l'abitazione paterna alternativamente il sabato o la domenica, con pernottamento, nonché un giorno infrasettimanale (senza pernottamento), compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori;
- 6) Stabilisce che il signor (*omissis*) verserà alla signora (*omissis*), a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, la somma mensile di Euro 350,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2024, sino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte della figlia. Detto importo verrà versato entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (*omissis*), da lei previamente comunicato;
- 7) Dispone che i genitori concorreranno alle spese straordinarie, indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia, nella misura del 50% ciascuno.
- Le spese dovranno essere: a) documentate; b) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta; 8) Dispone che l'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore; 9) Si prende atto che, una volta fornite le richieste coordinate bancarie, a partire dal mese di agosto 2021, il signor (*omissis*) ha versato mensilmente alla signora (*omissis*) la somma di Euro 350,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore. Si prende atto che a titolo di arretrati nel contributo al mantenimento della minore, non versati dal signor (*omissis*) dalla nascita di (*omissis*) a luglio 2021, è dovuta alla signora (*omissis*) la somma di Euro 8.750,00; che il signor (*omissis*) ha prima ora versato alla signora (*omissis*) la somma di Euro 5.550,00 in acconto sul maggior importo dovuto; che il signor (*omissis*) si impegna a versare, mensilmente secondo una quota variabile a sua discrezione e sino a saldo, alla signora (*omissis*) la somma residua dovuta di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00); 10) Si dà atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto, anche per la figlia; 11) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2024.

Campi meta

Massima : *In tema di riconoscimento giudiziale del figlio e relativa attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno precedentemente acquisito, la decisione sull'ordine di apposizione dei cognomi spetta al giudice ed Ã" improntata unicamente all'esclusivo interesse del minore. Non sussiste alcuna regola di automatismo o di "favor" per il cognome paterno, nÃ© una prevalenza automatica di esso, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 131 del 2022 che ha superato la concezione patriarcale della famiglia.*

Supporto Alla Lettura :

DOPPIO COGNOME

Avere un doppio cognome significa avere un cognome composto da 2 parole su tutti i documenti anagrafici (carta di identitÃ , passaporto e patente), oltrechÃ© su altri documenti ufficiali (codice fiscale, atti anagrafici, ecc.). Il doppio cognome Ã" una pratica sempre piÃ¹ diffusa in Italia, mentre in altri paesi Ã" la regola (es. Spagna). Gli unici 2 modi per poter aggiungere un secondo cognome sono:

1. **al momento della nascita:** in questo caso, la scelta va fatta dai genitori al momento della dichiarazione di nascita. Ma il doppio cognome da poter aggiungere Ã" solo quello materno;
2. **con una istanza da presentare alla Prefettura:** in questo caso, il cognome puÃ² essere cambiato in qualsiasi momento della propria vita (da minorenni o maggiorenni). Inoltre, il doppio cognome puÃ² essere quello materno, di un parente, di fantasia, ecc.

Al momento della nascita, Ã" possibile aggiungere (solo) il cognome materno tramite una *dichiarazione all'ufficiale di stato civile*. A prevedere ciÃ², perÃ², non Ã" stata una legge ma una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana del 2022 secondo cui: *il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformitÃ con quanto dispone l'ordinamento giuridico*. Tale interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale, perÃ², non ha efficacia retroattiva. Questo significa che l'aggiunta del cognome materno tramite una semplice dichiarazione Ã" possibile solo al momento della nascita e per i figli nati dopo il giorno 1 giugno 2022. Per chi invece Ã" giÃ stato dichiarato alla nascita, e cioÃ ha giÃ un cognome sui documenti di riconoscimento, la procedura Ã" diversa, infatti l'unico modo per poter aggiungere il cognome materno e, piÃ¹ in generale, qualsiasi doppio cognome, Ã" quello di presentare un'istanza alla Prefettura. L'istanza puÃ² essere presentata sia per i minorenni sia per i maggiorenni.